

DECRETO DC/103/19/CRL

**A. BLASI / SKY ITALIA
(GU14/80428/2019)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Il Commissario straordinario

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 maggio 2019, n. T00118, di nomina del Dott. Claudio Lecce quale Commissario straordinario del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com.);

VISTA l’istanza di A. BLASI del 07/02/2019 acquisita con protocollo n. 0053546 del 07/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante introduceva il contenzioso lamentando quanto segue. Aveva disdetto il contratto ad inizi 2018 a causa di una serie di disservizi subiti nei mesi precedenti e mai risolti. In data 28 febbraio 2018 riconsegnava gli apparati. Successivamente alla disdetta , riceveva ulteriore fattura, con costi non dovuti ; in data 24.7.2018, contestava la fatturazione indebita con reclamo scritto, senza ottenere tuttavia alcun riscontro. Ad oggi continuava a ricevere continui solleciti di pagamento. All’udienza di conciliazione Sky non si presentava costringendo l’istante all’inoltro del presente. In base a quanto rappresentato richiedeva quindi: -lo storno delle fatture insolute e il rimborso delle somme pagate e non dovute; - l’indennizzo per i malfunzionamenti subiti - spese di procedura.

2. La posizione dell’operatore

Con memoria difensiva il gestore precisava che l’utente era titolare di un contratto di abbonamento "Sky via ADSL /Fibra ottica di TIM", usufruendo dunque delle rete TIM anche per l’utilizzo dei servizi televisivi. Contestava recisamente l’esistenza di malfunzionamenti che avrebbero indotto l’utente a disdire il contratto per due ordini di fattori: in primis , poichè non era pervenuta nessuna segnalazione di guasto in costanza di rapporto, tanto meno il presunto reclamo del 6.11.2017 che l’utente richiama senza alcuna prova; secondariamente perchè la circostanza è smentita dallo stesso modulo di disdetta pervenuto a Sky con pec del 11.12.2017, laddove è lo stesso utente ad aver opzionato l’opzione della disdetta a scadenza contratto, indicando la stessa nella data del 31.01.2018. Dunque, l’unico reclamo pervenuto dall’utente è quello del 26.7.2018, dopo sei mesi dalla disdetta, inoltrato a seguito di ricezione di sollecito per recupero crediti; segnalava pertanto la strumentalità dei disservizi addotti solo allora, nonché la non qualificabilità di reclamo della contestazione di cui trattasi, pervenuta ormai a contratto cessato da molti mesi e solo per contestare un debito. Stante dunque la scadenza naturale del contratto al 31.1.2018, periodo in cui era ancora attivo il servizio, ribadiva che erano pienamente dovuti il canone relativo al periodo di fatturazione 24.12.2017/20.1.2018 di

Euro 51,70 e quello di Euro 19,13 per la residua quota 21.1.2018/31.1.2018. Concludeva per il rigetto delle domande.

3. Motivazione della decisione

L'utente ha inteso contestare la fattura 309384852 , di addebito del canone Sky per il periodo 24.12.2017/20.1.2018 , di Euro 51,70 (oltre oneri per la procedura di recupero crediti, sollecito non prodotto in atti), rappresentando che la disdetta era stata indotta da ripetuti malfunzionamenti. Nonostante la scarna rappresentazione dei fatti, si ritiene che l'utente abbia inteso qualificare la disdetta come risoluzione contrattuale per inadempimento, non soggetta al preavviso di legge e tale da rendere ultronea la fatturazione di canoni successivi. Così qualificata giuridicamente la domanda, la stessa non può trovare accoglimento. E' evidente che non vi sia prova degli asseriti malfunzionamenti subiti nel corso del 2017, in quanto non oggetto di alcuna segnalazione al gestore che pertanto non è stato messo in grado di intervenire, nè supplisce a tale lacuna una contestazione mossa come minimo sei mesi dopo la chiusura del contratto. Inoltre lo stesso istante contraddittoriamente produce il modulo di disdetta inviato al gestore ove è compilata la dichiarazione che la disdetta è effettuata ai sensi dell'art.11.1 delle c.g.a. Sky , pertanto a scadenza naturale del contratto stesso, che l'utente chiaramente indica nella data del 31.1.2018. Infatti , a mente della citata disposizione, (DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO. 11.1: Il presente Contratto avrà durata di un anno, salvo una diversa durata espressamente prevista da offerte e/o promozioni a cui l'Abbonato ha spontaneamente aderito, decorrente dalla data di attivazione del Servizio e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inviare a Sky mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere ricevuta almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla scadenza al seguente indirizzo (...). In ogni caso, l'Abbonato ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta che andrà inviata a al medesimo indirizzo di cui al punto precedente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e che dovrà pervenire entro la fine del mese." Avendo inteso dunque mantenere il contratto attivo per l'intero primo anno di vigenza (scad. 31.01.2018) , escludendo ogni tacito rinnovo, la pretesa di non dover corrispondere il canone per l'ultima mensilità, è palesemente infondata. Come pure è infondata la domanda di indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 25.7.2018, posto che la chiusura del contratto era avvenuta in assenza di contestazioni molti mesi prima e non sussisteva alcuna pendenza tra il cliente e l'operatore.

DECRETA

Articolo 1

1. L'istanza presentata il 7.02.2019 dal Sig. A. Blasi nei confronti di Sky è rigettata, con compensazione delle spese.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31/07/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO